# ***Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta***

*29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)*

[www.istitutoemiliobiazzi.it](http://www.istitutoemiliobiazzi.it)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione nr. 20 del 11/05/2015)

**Art. 1 – Finalità ed oggetto**

L’Istituto Emilio Biazzi di Castelvetro Piacentino promuove ed incentiva la collaborazione del volontariato, per lo svolgimento di attività integrative e complementari agli apporti professionali assicurati dai servizi interni, sia attraverso la stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato, secondo le disposizioni della n. 266/91 legge, sia con l’attivazione di forme di collaborazione con singoli volontari, che si ispirino agli stessi principi previsti dalle normative, iscritti nell’apposito elenco istituito presso l’Istituto ed aggiornato annualmente.

**Art. 2 – Stato giuridico dei volontari**

L’attività di volontariato è libera e gratuita. Le prestazioni rese dai volontari rivestono carattere di liberalità non essendo le stesse vincolate da alcun obbligo di prestazione lavorativa con l’Istituto.

La collaborazione dei volontari in nessun caso potrà costituire presupposto per essere sostitutiva di mansioni e competenze proprie del personale in forza all’Istituto.

L’attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, ne potrà essere considerata titolo ai fini dell’accesso alle posizioni di impiego di qualsiasi natura.

**Art. 3 – Ammissione al servizio volontario**

Le organizzazioni e le singole persone che intendono svolgere attività di volontariato all’interno dell’Istituto devono inoltrare domanda scritta.

I soggetti minorenni devono essere autorizzati da chi esercita la potestà genitoriale e comunque non deve avere età inferiore ai 16 anni.

L’ammissione è subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione che consentirà al volontario di acquisire gli elementi base per operare all’interno dell’istituto.

**Art. 4 – Svolgimento delle attività**

Il servizio di volontariato dovrà essere improntato al rispetto delle persone, ispirato ai criteri di solidarietà, altruismo, cortesia nell’approccio e collaborazione con il personale della struttura, sulla base di un calendario di presenze concordato tra le parti.

E’ una presenza che integra e non sostituisce i compiti e le responsabilità dell’Istituto.

I volontari saranno forniti di cartellino identificativo fornito dall’Istituto.

Essi sono tenuti a mantenere la riservatezza su fatti e circostanze concernenti i servizi e le situazioni personali e sanitarie degli ospiti di cui fossero venuti a conoscenza, durante l’espletamento delle loro attività ed a rispettare le norme igienico/sanitarie vigenti.

Gli ambiti nei quali saranno impiegati i volontari per lo più saranno:

* Supporto al trasferimento/accompagnamento all’interno della struttura degli ospiti;
* Supporto nell’alimentazione di alcuni ospiti secondo le indicazioni dei responsabili;
* Supporto nelle attività di animazione e di socializzazione;
* Supporto nel disbrigo di pratiche di segretariato sociale;
* Altre attività socialmente utili nell’ambito delle attività dell’Istituto;

**Art. 5 – Formazione**

L’Istituto Emilio Biazzi riconosce l’importanza della formazione anche per i volontari e si impegna ad organizzare momenti formativi specificatamente dedicati.

L’Istituto si riserva la facoltà di ammettere i volontari quali uditori alle iniziative culturali e formative destinate al proprio personale.

**Art. 6- Disciplinare**

All’atto dell’instaurarsi del rapporto con i volontari, questi debbono presentare domanda scritta specificando l’attività scelta e l’accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento, che dovrà essere noto mediante la pubblicazione sul sito [www.istitutoemiliobiazzi.it](http://www.istitutoemiliobiazzi.it) .

Con le Associazioni di volontariato l’Istituto può stipulare apposite convenzioni per regolare le attività svolte.

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione delle convenzioni, comprese quelle fiscali sono a carico dell’Istituto.

**Art. 7 – Rimborsi**

L’attività di volontariato viene prestata in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà delle attività dell’Istituto, la stessa quindi non può essere retribuita.

**Art. 8 – Copertura assicurativa**

L’Istituto attiva, con spese a proprio carico, le coperture assicurative contro i rischi di infortunio in cui potrebbero intercorrere i volontari in servizio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

**Art. 9 – Cessazione dell’attività**

I volontari possono essere cancellati dall’elenco di cui all’Art. 1 :

1. Per espressa rinuncia;
2. Per perdita dei requisiti che hanno determinato l’ammissione;
3. Per grave negligenza nello svolgimento delle attività;
4. Per comportamenti scortesi e sconvenienti nei confronti di ospiti, famigliari e personale;
5. Per prolungata assenza dalle attività senza adeguata giustificazione;